

**Allegato "B" al
N. 44258 del Repertorio
N. 11988 della Raccolta**

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
"FONDAZIONE SICILIANA PER L'ONCOLOGIA"
successivamente
"FONDAZIONE SICILIANA PER L'ONCOLOGIA - ETS"**

**TITOLO I
NORME GENERALI**

**ART. 1
COSTITUZIONE**

E' costituito l'Ente del Terzo Settore denominato "**FONDAZIONE SICILIANA PER L'ONCOLOGICA**" in breve "**F.S.O ETS.**" (d'ora in poi solo "Fondazione"), ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (cd. "*Codice del Terzo Settore*"), del codice civile e della vigente normativa in materia.

La Fondazione assume la forma giuridica della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli artt. 14 e ss. del Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione è costituita senza limiti di durata e si estingue per le cause previste dalla legge.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può, in alcuna forma, distribuire utili e/o avanzi di gestione, né riserve, fondi o capitale.

La sua attività si svolgerà elettivamente e prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Siciliana, sebbene non sia preclusa la possibilità di operare sull'intero territorio nazionale e sovranazionale per il compimento di attività accessorie e strumentali rispetto alle attività e agli scopi statutari.

**ART. 2
SEDE LEGALE, DELEGAZIONI ED UFFICI**

La Fondazione ha sede legale nella città metropolitana di Messina; il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune/Città Metropolitana può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire delegazioni ed uffici, sia in Italia che all'estero, per svolgere attività accessorie e strumentali rispetto alle attività ed alle finalità della Fondazione.

ART. 3

SCOPI SOCIALI

La Fondazione persegue, senza fini di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017 finalizzate alla lotta contro il cancro, sia mediante la realizzazione di attività di ricerca oncologica, che mediante l'adozione di azioni volte alla tutela del paziente oncologico.

In particolar modo (ma non esaustivo), la Fondazione ha lo scopo di:

- a) promuovere, sostenere, finanziare e realizzare attività di ricerca scientifica in materia oncologica, anche mediante partnership e collaborazioni, sia occasionali che stabili, con Enti pubblici e privati;
- b) promuovere la diffusione in favore di tutti i pazienti oncologici dei più moderni approcci diagnostici, terapeutici e riabilitativi alla luce delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e dei sistemi più innovativi ed avanzati di prevenzione, diagnosi, sperimentazioni e accesso alle cure oncologiche personalizzate, senza discriminazioni legate alle condizioni sociali, razza, età, sesso, residenza geografica o altro;
- c) mettere a punto, progettare e condurre, studi pre-clinici e studi clinici di fase da I a IV per favorire e migliorare la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie oncologiche, con particolare riguardo ai temi della medicina personalizzata;
- d) partecipare a progetti volti allo sviluppo ed alla produzione di nuovi farmaci e di nuovi regimi terapeutici;
- e) coordinare e/o partecipare a studi clinici multicentrici;
- f) supportare progetti di ricerca nel campo della medicina, sia di base che traslazionale, incentivando la realizzazione di forme e modelli di ricerca;
- g) avviare una struttura, anche virtuale, di laboratori di ricerca che consentano di ottimizzare le connessioni tra ricercatori di ogni ordine e grado, sia a livello nazionale che internazionale;
- h) promuovere, sostenere e sviluppare iniziative atte a favorire la preparazione culturale delle diverse unità di ricerca anche esterne alla Fondazione;
- i) realizzare collaborazioni stabili nel campo della ricerca scientifica con organizzazioni nazionali ed internazionali;
- j) realizzare campagne di comunicazione, sensibilizzazione ed educazione della popolazione per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie oncologiche, anche tramite la promozione di corretti stili di vita e la realizzazione di screening per la diagnosi precoce al fine di ridurre il carico delle malattie oncologiche;
- k) promuovere e favorire una maggiore tutela del paziente oncologico, sia dal punto di vista delle possibilità terapeutiche, che dell'assistenza personale, sanitaria, psicologica, informativa, e giuridica rivolta alla persona malata ed ai suoi famigliari, collaborando a tal fine con medici, ricercatori, psicologi, giuristi, pazienti, ex pazienti, o loro famigliari.
- l) realizzare, promuovere e sostenere l'informazione ai pazienti oncologici ed alle loro famiglie circa la possibilità di accesso alle cure, comprese quelle riabilitative, anche tramite la realizzazione e la diffusione di documentazione informativa ed opuscoli;
- m) realizzare, promuovere e sostenere l'integrazione sociale e la difesa dei

diritti civili rispetto al lavoro, alla pensione, alle cure e all'assistenza socio-sanitaria di chi è o è stato malato di cancro e dei loro familiari, nonché l'informazione ed il sostegno psicologico riguardo a tale stato di disagio individuale e sociale e la formazione dei pazienti, dei professionisti e dei volontari che operano nei settori sanitari, sociali e lavorativi interessati, nonché il monitoraggio dell'attuazione delle politiche decise dalla UE per la riabilitazione bio-psico-sociale e la prevenzione secondaria e terziaria;

- n) promuovere la diffusione della cultura dell'alleanza terapeutica per il miglioramento del rapporto tra pazienti e loro familiari e gli operatori sanitari anche per la prevenzione e riduzione di contrasti e litigiosità;
- o) promuovere e realizzare il coordinamento e lo scambio di informazioni scientifiche e cliniche con associazioni o enti operanti nel settore oncologico, nonché con istituzioni, strutture od enti che supportano o assistono o curano i malati, ex malati, lungo viventi oncologici e loro familiari o persone in relazione con i predetti;
- p) promuovere lo sviluppo di politiche socio-sanitarie mirate ed efficienti sul territorio, valorizzando il ruolo del volontariato oncologico in sinergia con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale e con Enti pubblici o privati;
- q) coadiuvare e/o gestire le reti e banche dati oncologiche regionali e nazionali, o del settore privato per il sistema di prevenzione e controllo nel settore oncologico.

ART. 4

ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3, la Fondazione – nei limiti consentiti dal presente Statuto e dalla legge – potrà svolgere anche attività secondarie, connesse e/o strumentali al perseguimento dei propri scopi istituzionali, tra cui:

- a) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione, anche concorrendo – ove lo ritenga opportuno - alla costituzione degli organismi anzidetti;
- b) stipulare ogni opportuno atto o contratto per il compimento delle operazioni deliberate, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'assunzione di personale dipendente e la stipula di contratti e convenzioni con collaboratori e professionisti esterni; l'apertura di c/c bancari e la stipula di finanziamenti e mutui; la stipula di contratti di acquisto, vendita, locazione, uso o comodato di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- c) amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, detenuti o gestiti, a qualunque titolo dalla Fondazione;
- d) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- e) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti per la realizzazione ed il

sostegno delle proprie iniziative, prevedendo fin da ora che almeno il 50% di quanto raccolto – se non diversamente finalizzato dal soggetto erogante – sia destinato dalla Fondazione alla realizzazione di studi e progetti di ricerca clinica in ambito oncologico;

- f) iscriversi all'elenco degli Enti beneficiari del 5 per mille in conformità alle vigenti normative in materia;
- g) istituire ed erogare premi e borse di studio;
- h) promuovere ed organizzare spettacoli, mostre, manifestazioni, seminari, convegni e/o incontri, comunque connessi agli scopi della Fondazione o finalizzati al loro raggiungimento;
- i) svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali (e senza inficiare la natura non lucrativa e non commerciale della Fondazione), ed eventualmente anche per il tramite di altri enti all'uopo costituiti, attività di carattere commerciale, anche nel settore dell'editoria (nei limiti delle leggi vigenti in materia), della multimedialità, del merchandising e degli audiovisivi in genere;
- j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

ART. 5 PATRIMONIO

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il **Fondo di dotazione** e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- d) parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici con espressa destinazione a incremento del patrimonio.
- f) avanzi di amministrazione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi statuari con il **Fondo di Gestione** costituito da:

- a) redditi derivanti dal patrimonio;
- b) entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017)
- c) entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017
- d) eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari, come ad esempio il cosiddetto "cinque per mille";
- e) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

f) contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore e dai Sostenitori.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 6

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto, sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, al fondatore, ai sostenitori, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ART. 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il **bilancio d'esercizio** è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo; qualora motivate e documentate cause ostative non dipendenti dalla Fondazione lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire successivamente, entro il 30 giugno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio il Consiglio di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione, altresì, redige il **bilancio sociale** al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, provvedendo a tutti i relativi adempimenti di legge.

ART. 8

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

A) Fondatori

Sono considerati "Fondatori" a tutti gli effetti di legge e di Statuto i seguenti soggetti che hanno dato impulso alla costituzione della Fondazione e hanno partecipato all'atto costitutivo:

- "A.S.S.O. ODV - ASSOCIAZIONE SICILIANA SOSTEGNO ONCOLOGICO (in corso di iscrizione al RUNTS (e successivamente ETS), cod. fisc. 97077720833, con sede legale in Messina, via Luciano Manara n. 106;
- Prof. VINCENZO ADAMO, nato a Ragusa il 12.03.1951, cod. fisc. DMA VCN 51C12 H163A, residente in Messina alla via Luciano Manara n. 19.

Successivamente alla costituzione della Fondazione potranno essere ammessi come "Fondatori" della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che svolgano stabilmente attività di ricerca, diagnosi o cura in campo oncologico, ovvero svolgano attività di promozione e/o diffusione in favore dei pazienti oncologici dei più moderni approcci diagnostici, terapeutici e riabilitativi; l'ammissione va deliberata all'unanimità dai "Fondatori", che ne verificano a proprio insindacabile giudizio la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi.

B) Partecipanti

Possono acquisire la qualifica di "Partecipanti", con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione e dietro presentazione di almeno uno dei Fondatori, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, comprese le organizzazioni di volontariato, che mediante la prestazione di lavoro volontario e/o mediante la partecipazione alle attività della Fondazione, od ancora in base a modalità concordate con la Fondazione, contribuisca in modo determinante al perseguimento delle finalità della Fondazione.

I Partecipanti sono tenuti a mantenere una condotta coerente con le finalità etiche che connotano la Fondazione e ad evitare ogni iniziativa che in qualsiasi modo si presenti come incompatibile con le finalità della Fondazione.

La qualifica ha durata triennale e può essere prorogata una o più volte dal Consiglio di Amministrazione previo parere positivo di tutti i Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata a maggioranza assoluta e dietro parere positivo di tutti i Fondatori, può attribuire la qualifica di "Partecipanti Onorari" alle persone fisiche che si distinguono per particolari meriti o qualificazioni nell'ambito degli scopi della Fondazione.

Ai "Partecipanti Onorari" sono attribuiti gli stessi diritti e doveri riconosciuti in capo agli altri Partecipanti.

C) Sostenitori

Possono acquisire la qualifica di "Sostenitori", previa delibera del Consiglio di Amministrazione e dietro presentazione di almeno uno dei Fondatori, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, comprese le organizzazioni di volontariato, che mediante il versamento di quote annuali o di contributi *una tantum*, nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione, scelgano di sostenere finanziariamente le attività della Fondazione.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo

è stato regolarmente versato.

ART. 9

AMMISSIONE – ESCLUSIONE – RECESSO - DECADENZA

Ammissione. L'ammissione come membri della Fondazione, in qualunque categoria, è subordinata all'accettazione incondizionata del presente Statuto e la condivisione espressa degli scopi della Fondazione.

È espressamente esclusa l'ammissibilità tra i membri della Fondazione, in qualunque categoria, di soggetti che siano stati condannati in via definitiva per reati non colposi, salvo diversamente stabilito, caso per caso, dal Consiglio di Amministrazione con decisione adottata all'unanimità.

È fatto obbligo agli aspiranti membri della Fondazione di dichiarare, all'atto della adesione alla stessa, l'eventuale sussistenza di possibili cause ostative.

Esclusione. Il Consiglio di Amministrazione, con decisione adottata a maggioranza assoluta, può deliberare l'esclusione dalla Fondazione o dichiarare la decadenza del Partecipante o del Sostenitore che venga meno agli impegni da lui assunti nei confronti della Fondazione, ovvero ponga in essere atteggiamenti contrastanti con le finalità della Fondazione stessa, oppure si sia reso responsabile di atti dannosi o di azioni disonorevoli o di pregiudizio per l'interesse della Fondazione.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a motivo di estinzione, a qualsiasi titolo dovuta, ovvero nel caso di apertura di procedure di liquidazione, fallimento e/o di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Recesso. I Partecipanti e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Decadenza. In caso di esclusione o recesso, gli eventuali componenti di organi della Fondazione nominati o designati in quanto espressione dell'escluso o receduto, decadono immediatamente.

ART. 10

LIBRI SOCIALI – REGISTRO MEMBRI – COMUNICAZIONI

Libri sociali. La Fondazione è tenuta ad adottare i libri sociali obbligatori previsti e disciplinati dal D. Lgs. n. 117/2017.

Registro membri della Fondazione. Fermo restando quanto sopra, i nominativi di tutti i membri della Fondazione (*Fondatori, Partecipanti e Sostenitori*) sono iscritti in apposito Registro da tenersi a cura del Presidente della Fondazione, che ne cura il periodico aggiornamento mediante annotazione di ammissioni, esclusioni e recessi.

Nel registro sono annotati, oltre al nome ed al cognome, anche l'indirizzo, il numero di cellulare e l'indirizzo email di ciascun membro della Fondazione.

È obbligo di tutti i membri della Fondazione comunicare tempestivamente alla Fondazione, per iscritto, eventuali modifiche degli indirizzi o recapiti inizialmente comunicati ai fini dell'annotazione nel registro.

Comunicazioni ai membri della Fondazione. Tutte le comunicazioni (*via*

lettera, email, pec, sms, mms, whatsapp, ecc.) inoltrate dalla Fondazione e/o dai suoi organi a un membro della Fondazione all'indirizzo e/o ad uno dei recapiti dallo stesso comunicati ed annotati nel registro di cui sopra, si intendono validamente effettuate, ricevute ed andate a buon fine, salvo prova contraria fornita dal membro interessato.

ART. 11 REGOLAMENTO

Le norme di attuazione dello Statuto, così come la disciplina di specifici aspetti organizzativi, sono stabilite in un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta.

Fatto salvo quanto disposto nel presente Statuto, le regole e le procedure di ammissione, decadenza, esclusione e recesso di Partecipanti e Sostenitori potranno essere ulteriormente specificate in apposito regolamento definito dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

ART. 12 ORGANI SOCIALI

Sono organi della Fondazione:

- a. l'Assemblea Generale, l'Assemblea dei Fondatori e l'Assemblea dei Partecipanti
- b. il Consiglio di amministrazione
- c. il Presidente ed il Vicepresidente, se nominato
- d. il Segretario Generale, se nominato
- e. il Comitato Scientifico
- f. l'Organo di controllo
- g. l'Organo di Revisione, se nominato

Ai membri dell'Organo di Controllo, nonché al Segretario Generale e all'Organo di Revisione se nominati, possono essere riconosciuti dei corrispettivi annui per l'attività prestata, nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione in relazione alle attività assegnate, alle competenze professionali possedute e alle responsabilità assunte.

Agli stessi soggetti spetterà il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico.

ART. 13 ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è composta dai Fondatori e dai Partecipanti risultanti dall'apposito Libro e si intende legittimamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.

Compiti e Funzioni. L'Assemblea Generale delibera in ordine a:

- a) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina dell'Organo di Controllo e determinazione del relativo compenso;

- c) rilascio di pareri consultivi e non vincolanti in merito a proposte di modifica dello statuto della Fondazione formulate dal Consiglio di Amministrazione, da rendersi entro il termine indicato dal Consiglio;
- d) rilascio di valutazioni e pareri in merito alle attività svolte e ai programmi di sviluppo della Fondazione

Convocazione. L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente della Fondazione in via ordinaria almeno una volta l'anno ovvero, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da uno dei Fondatori o da almeno 1/3 dei Partecipanti.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, l'ordine del giorno delle questioni da trattare e va spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo, alternativamente, di: lettera raccomandata, p.e.c., FAX, posta elettronica ordinaria.

Validità delle riunioni. L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei Fondatori e dei Partecipanti, ovvero, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Fondatori e dei Partecipanti presenti; tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno ventiquattro ore.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione, che assume le funzioni di Presidente dell'Assemblea Generale.

Le riunioni sono tenute presso la sede della Fondazione o presso altra sede nella disponibilità della Fondazione ovvero, infine, mediante l'utilizzo di sistemi di audio/video conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità tra gli aventi diritto; in tale ultimo caso è necessario che i sistemi di audio/video conferenza utilizzati consentano di:

- a) verificare la regolarità della costituzione dell'adunanza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) consentire al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) consentire agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Decisioni. Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o dallo Statuto e dai Regolamenti attuativi, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede l'Assemblea.

Ciascun Membro della Fondazione esprime un voto e può rappresentare non più di cinque Membri, anche appartenenti mediante delega scritta.

A cura del Consiglio di Amministrazione viene tenuto un Libro dei verbali delle riunioni e delle delibere dell'Assemblea Generale.

ART. 13-BIS

ASSEMBLEA FONDATORI E ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

Con la comunicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale, quando il relativo ordine del giorno comprenda la nomina dei membri del

Consiglio di Amministrazione, si intendono convocate l'Assemblea dei Fondatori e l'Assemblea dei Partecipanti.

L'Assemblea dei Fondatori e l'Assemblea dei Partecipanti si riuniscono in conformità alle regole che seguono, nello stesso luogo e nella stessa data previsti per la riunione dell'Assemblea Generale.

Esse si intendono validamente costituite con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto per ciascuna delle adunanze, sono presiedute dalla persona designata a maggioranza dei membri presenti per ciascuna delle adunanze e deliberano con il voto favorevole della medesima maggioranza.

Assemblea dei Fondatori. E' costituita da tutti i Fondatori membri della Fondazione ed ha il compito di:

- a) deliberare l'eventuale ammissione di nuovi soci "Fondatori" successivamente alla costituzione della Fondazione;
- b) eleggere il Presidente della Fondazione;
- c) eleggere tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ad eccezione di quello nominato dall'Assemblea dei Partecipanti;
- d) deliberare, con voto all'unanimità, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto.

Assemblea dei Partecipanti. E' costituita da tutti i Partecipanti membri della Fondazione e delibera, a maggioranza, in merito alla nomina del membro del Consiglio di Amministrazione a lei riservato. La mancata nomina del membro di sua competenza non ostacola la formazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione e durata del mandato. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ed un massimo di sette componenti compreso il Presidente, secondo quanto deliberato dall'Assemblea Generale.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2382 del Codice civile

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica cinque anni, salvo i casi di scioglimento anticipato, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Alla scadenza del mandato i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica simultaneamente, indipendentemente dalla data del loro insediamento.

Decadenza. Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica e la cooptazione del sostituto sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione; il consigliere così nominato resterà in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Funzioni e attività. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, provvedendo in particolare a:

- a) predisporre, approvare e depositare il bilancio d'esercizio annuale, corredato della necessaria documentazione di legge, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 del presente e dalla vigente normativa in

materia;

- b) predisporre, approvare e depositare il bilancio sociale in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 del presente e dalla vigente normativa in materia;
- c) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- d) deliberare sull'accettazione delle domande di ammissione presentate dagli aspiranti Partecipanti;
- e) individuare le aree di attività della Fondazione;
- f) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
- g) nominare il Segretario Generale della Fondazione, se ritenuto necessario, determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico ed eventuale compenso;
- h) nominare il Vicepresidente della Fondazione, se ritenuto necessario;
- i) nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- j) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dallo Statuto;
- k) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- l) deliberare, previa acquisizione del parere del Comitato Scientifico, in ordine alle proposte presentate dai Partecipanti in merito alla conduzione di particolari studi clinici, valutandone la fattibilità economica ed indicando le modalità realizzative;
- m) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Convocazione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione in via ordinaria almeno una volta l'anno ovvero, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, l'ordine del giorno delle questioni da trattare, e va spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo, alternativamente, di: lettera raccomandata, p.e.c., FAX, posta elettronica ordinaria; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.

Validità delle riunioni. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se risultano presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti in prima convocazione ed almeno la maggioranza degli stessi in seconda convocazione; tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno ventiquattro ore.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono comunque valide se presenti la totalità dei suoi componenti, anche in mancanza preventiva convocazione nei predetti termini.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione e sono tenute presso la sede della Fondazione o presso altra sede nella disponibilità della Fondazione ovvero, infine, mediante l'utilizzo di sistemi di audio/video conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità tra gli aventi diritto; in tale ultimo caso è necessario che i sistemi di audio/video conferenza utilizzati consentano di:

- a) verificare la regolarità della costituzione dell'adunanza, accertare

- l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) consentire al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) consentire agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Decisioni. Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o dallo Statuto e dai Regolamenti attuativi, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente; **il voto può essere espresso anche per delega; ogni componente può ricevere una sola delega e, conseguentemente, può esprimere, oltre al proprio voto, un solo voto per la delega ricevuta**

L'andamento della riunione e le delibere assunte dovranno risultare dal verbale steso dal Segretario verbalizzante e firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

A cura del Presidente viene tenuto un Libro dei verbali delle riunioni e delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 PRESIDENTE

Nomina. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Fondatori e rimane in carica cinque anni, salvo i casi di rimozione anticipata o di scioglimento anticipato del Consiglio di Amministrazione, di cui è membro.

Compiti e funzioni. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio ed assolve ai seguenti compiti e funzioni:

- a) convoca le riunioni degli Organi della Fondazione;
- b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione
- c) coordina tutte le attività organizzative, amministrative e gestionali della Fondazione;
- d) provvede alle assunzioni del personale dipendente, basandosi sulle disponibilità economiche della Fondazione;
- e) cura i rapporti con banche ed istituti di credito, accende c/c bancari;
- f) può conferire procure, per singoli affari o categorie di affari, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e a terzi;
- g) svolge ogni ulteriore compito affidatogli dagli Organi della Fondazione;

Rimozione. Il Presidente della Fondazione può essere rimosso nei seguenti casi: indegnità morale; attività svolta in contrasto con le finalità statutarie; impossibilità, per inabilità fisica e/o mentale, di svolgere le mansioni statutarie.

Il provvedimento di rimozione va approvato dall'Assemblea dei Fondatori.

Vicepresidente. In caso di impedimento del Presidente, tutti i poteri sono devoluti al Vice Presidente della Fondazione, se nominato.

ART. 16 SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale svolge i compiti assegnatigli dal Consiglio di

Amministrazione, del quale non può essere membro.

Tra le funzioni del Segretario Generale rientra sempre l'attività di supporto legale agli Organi della Fondazione, oltre che di raccordo tra il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi statutari.

Il Segretario Generale partecipa alle sedute degli organi statutari senza diritto di voto e ne redige i verbali.

ART. 17 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da 5 (cinque) a 30 (trenta) membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione terrà conto, in sede di nomina, anche delle candidature eventualmente presentate dai Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, prevede la durata della carica di componente del Comitato Scientifico, nonché l'eventuale indennità di missione ovvero ne regola il rimborso delle spese per l'incarico svolto.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i membri del Comitato Scientifico, il Presidente ed il Coordinatore del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico, riunito su convocazione del suo Presidente, elabora e sottopone al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi culturali e i progetti di ricerca e di ricerca- intervento utili allo sviluppo delle attività della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione convoca almeno una volta all'anno il Comitato Scientifico per l'illustrazione delle attività svolte dalla Fondazione.

A cura del Coordinatore è tenuto il Libro delle riunioni del Comitato Scientifico.

ART. 18 ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea Generale provvede alla nomina dell'Organo di controllo, che può essere monocratico o in alternativa costituito da un collegio di tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile.

Laddove si assegnasse all' Organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Funzioni e compiti. L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, può esercitare, su decisione del Consiglio di amministrazione, la revisione

- legale dei conti;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle norme del D.Lgs. n. 117/2017;
 - e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall' Organo di controllo;
 - f) può procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle attività.

ART. 19

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs n. 117/2017 ovvero qualora il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

TITOLO III

NORME FINALI

ART. 20

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI ESTINZIONE O SCIoglimento

La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice civile:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'articolo 27 del Codice civile.

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altro Ente del Terzo settore, operante per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali, sentito il parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017; sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

La Fondazione, sentiti i Fondatori e a seguito di parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altro Ente del Terzo settore che persegua gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

ART. 21

DISPOSIZIONI FINALI

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alla disciplina vigente in materia.

F.to Vincenzo Adamo - Notar Giuseppe Vicari
Copia conforme all'originale.
Messina,